Omaggio dell'a

SULLA DURATA

DELL'ISOLAMENTO NELLE CARCERI

CENNI

DI

TANCREDI CANONICO

STAMPERIA REALE DI TORINO

1877

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
363

SULLA DURATA

DELL'ISOLAMENTO NELLE CARCERI

CENNI

DI

TANCREDI CANONICO

STAMPERIA REALE DI TORINO

1877

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Estr. dagli *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Vol XII.
Adunanza del 21 Gennaio 1877

SULLA DURATA

DELL'ISOLAMENTO NELLE CARCERI

Sul quesito posto a studio dal Congresso penitenziario di Bruchsal pel prossimo Congresso penitenziario internazionale di Stoccolma:

» *La durata dell'isolamento nelle carceri* » *debb'essa venir determinata per legge? L'amministrazione delle carceri può essa ammettere* » *eccezioni fuori dei casi di malattia?*

Nello scioglimento di qualunque problema, per quanto sia pratico e speciale il suo scopo, la mente umana, anche quando non se ne rende conto, parte sempre da certi principii. Credo quindi necessario accennar brevemente quelli che determinano il mio modo di vedere in ordine alla questione della durata dell'isolamento nelle case di pena. Così più facilmente si potrà riconoscere se le difficoltà incontestabili dell'applicazione provengono dalla falsità di quei principii, o da deduzioni inesatte, ovvero da altri problemi affini connessi con questo e non peranco risolti essi medesimi.

Non toccherò che i punti culminanti del mio pensiero; trattandosi qui, non di esporre un sistema, bensì di segnalare soltanto le linee principali che possono contribuire a rendere più precise e feconde le idee da cui questo difficile campo dee venir rischiarato nell'orale discussione.

I.

Il delitto, non può, per se stesso, considerarsi nè come una malattia, nè come una forma di pazzia.

Molte sono le forze inerenti sì alle condizioni dell'organismo, sì alle condizioni morali dell'agente, sì alle circostanze in cui egli crebbe, in cui vive, in cui opera, le quali concorrono a spingerlo ed a trascinarlo a delinquere e ne diminuiscono quindi in vario grado la libertà morale e la morale imputabilità. Disconoscerlo, sarebbe un grave errore ed un'illusione pericolosa. Ma questa libertà morale esiste; se così non fosse, la perfettibilità umana, il rimorso, il sentimento universale di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto, l'ammirazione per la virtù e l'eroismo, l'orrore e lo spregio pel vizio sarebbero altrettanti fenomeni inesplicabili. In certe circostanze ed in certi individui, questa libertà è ridotta in termini sì angusti da non potersi più attuare sotto l'oppressione prevalente delle forze contrarie, per guisa che, se si guardi soltanto agli effetti esteriori, è come se più non vi fosse: ma, virtualmente, esiste sempre. Tant'è vero che, quando si può giungere a rimuovere l'azione contraria delle forze che la paralizzano, essa ripiglia il suo vigore ed il suo esercizio elettivo.

Il delitto non può neppure considerarsi soltanto come una colpa morale. — Vi sono ingrati, scialacquatori, avari, egoisti, scostumati: la società non ha diritto, per ciò solo, d'impadronirsi di cotestoro e sottoporli a pena. Custode e vindice dei diritti, è solamente quando v'ha lesione d'un diritto ch'essa interviene colla sua autorità e col suo braccio. Interviene a richiesta dell'offeso, quando

la lesione non riflette che privati individui o corpi collettivi considerati come individui; interviene d'ufficio colla repressione penale, quando la lesione riguarda il diritto di tutti, e sia tale la sua natura che riesca impossibile impedirla con mezzi preventivi. È allora soltanto che diventa legittima per parte del potere sociale l'azione punitrice.

Quindi è che la pena sociale non può riguardarsi esclusivamente come una *medicina;* non può riguardarsi esclusivamente come un *mezzo d'emendazione.* Essa è essenzialmente una repressione destinata a reintegrare, quanto è possibile, il diritto offeso col misfatto; a ristabilire nell'universale dei cittadini la coscienza della propria sicurezza, a tutelare il diritto ch'essi hanno di veder tenuto saldo ed inviolato il principio supremo della giustizia nelle relazioni sociali.

Di qui deriva un corollario importante: che il criterio misuratore della durata della pena non è la *guarigione* del malato, - non è l'*emendazione* del colpevole, - è la reintegrazione del diritto offeso; - e che la durata della pena debb'essere proporzionata all'importanza di questo diritto ed alla gravità del reato che l'offese.

Siccome però è vero che il delitto è sempre figlio d'un vizio morale più o meno grande, e che alla sua produzione sogliono concorrere inoltre molte circostanze morali e fisiche, individuali e sociali; - la pena, onde poter esser efficace, deve, per tutto il tempo della sua applicazione, cercare di porre un riparo all'azione ulteriore di queste cause, senza tuttavia pretendere di pervenire a distruggerle completamente. In una parola, mentre il potere sociale punisce, deve prefiggersi, non di *guarire*, ma di *curare:* non d'*emendare*, ma d'*educare* il condannato.

Queste non sono distinzioni puramente teoriche. Per poco che si rifletta, la loro importanza pratica è manifesta.

Prima di tutto, la parte curativa ed educativa è subordinata alla repressiva.

In secondo luogo riesce evidente che, se la società si prefigge di *guarire* e di *emendare*, non avrà per la durata della pena altro criterio che la *guarigione* e l'*emendazione* del condannato. Per conseguenza, dovrà tener prigione tutta la vita l'autore d'un reato lieve, se l'una o l'altra non siasi ottenuta; dovrà invece lasciar libero in capo a pochi giorni il più gran malfattore, sempre quando lo creda guarito od emendato, - misurando così il più delle volte la durata della pena sul grado d'ipocrisia del condannato.

Che se invece si prefigge soltanto di *curare* e di *educare* mentre reprime, renderà la repressione più conforme allo scopo d'ogni pena, all'indole della natura umana, al bisogno della società, - ma non escirà dai confini assegnati alla sua missione governativa; e se i risultati non saranno perfetti, ciò non avverrà se non per la naturale imperfezione inerente a tutte le cose umane.

Un altro corollario di non minore momento deriva dai principii sovr'accennati. Ed è che, giudice di quanto dee durare la pena privativa della libertà personale per reintegrare il diritto offeso, non che delle condizioni che dee riunire per conservare il suo carattere di repressione, è il potere legislativo, al cui ufficio appartiene dichiarare i diritti e stabilirne la sanzione, e che, per ciò stesso, deve dare norme uguali per tutti. — Applicatrice della cura e dell'educazione del colpevole durante la repressione, è l'autorità amministrativa, il cui ufficio principalmente consiste nell'attuare i precetti legislativi in modo conforme ad un tempo allo spirito della legge ed alla multiforme

varietà delle pratiche contingenze; e, per questo appunto, essa debbe avere, per ciò che tocca l'attuazione delle leggi carcerarie, la latitudine e la libertà indispensabili ad ogni medico e ad ogni educatore. Latitudine definita per legge; libertà soggetta a sindacato - ma latitudine e libertà sufficienti per applicare la repressione penale in modo conforme ai canoni essenziali del magistero educativo, all'indole della natura umana e, possibilmente, altresì alle condizioni speciali di ciascun individuo.

II.

Dai principii che abbiamo toccato e dalle conseguenze generali che ne abbiamo dedotto ci riesce ora più facile derivare altre conseguenze più specifiche e concrete, da cui sarà agevolata la soluzione del problema che ci occupa. - Di esse, altre riguardano principalmente la parte giuridica della questione: altre riflettono più specialmente la parte pratica ed applicativa.

Per ciò che tocca la parte giuridica della questione, dalle cose discorse più sopra, discende:

1° Che la pena stabilita dalla legge per ciascun reato debbe avere una durata eguale per tutti i condannati a tale pena;

2° Che l'isolamento deve, in massima, durare per tutto il tempo per cui dura la pena; vale a dire che nessun condannato ha diritto di esigere che l'isolamento cessi per lui, qualunque sia lo spazio di tempo pel quale ha già scontato la pena. — È giusto che chi abusò della sua libertà con danno di tutti nella convivenza sociale sia, in massima, privato di questa libertà e di questa convi-

venza pel tempo riputato necessario a ristabilire nei cittadini la coscienza della propria sicurezza ch'egli si fece a scuotere col suo misfatto. — Rimpetto alla nuda giustizia non si può riconoscere nel condannato il diritto che il suo isolamento cessi prima che quel tempo sia integralmente trascorso.

Questa è la base fondamentale: è il gius comune, lo stretto diritto.

Per ciò che riguarda la parte pratica od applicativa del problema, dai principii accennati derivano altresì (chi ben guardi) i corollari seguenti:

1° Che l'isolamento debb'essere completo, rispetto alla società esteriore ed agli elementi corrotti che si trovano nell'interno della casa di pena, cioè rispetto agli altri condannati; - non mai rispetto agli elementi ordinatori e moralizzatori, quali sono i membri costituenti la direzione dello stabilimento, e quelle caritatevoli persone che, mediante le opportune cautele, fossero ammesse a visitare i prigionieri;

2° Che l'isolamento deve poter cessare per una parte della durata della pena riguardo a coloro per cui risultasse evidente che un soverchio prolungarsi della vita isolata riescirebbe dannoso, e la vita comune si mostri necessaria per prepararli a rientrare onestamente nella vita sociale.

Questa è una conseguenza legittima del principio che, nel reprimere, la pena deve curare ed educare. — Sia per la diversità dei temperamenti fisici, sia per la diversità dell'indole morale di ciascun condannato, è impossibile, in pratica, stabilire una norma unica per tutti. Fermo restando che nessun condannato ha diritto a privilegi, è però innegabile che le condizioni di ciascuno sono diverse.

L'isolamento prolungato può esser utile per concentrare uno spirito dissipato: per chi invece è concentrato nel male, l'isolamento protratto non farà che indurirlo. Un uomo d'una certa coltura potrà profittare nella solitudine che duri eziandio per tutto il corso della pena. Un uomo rozzo, ed in cui il senso morale sia poco sviluppato, oltrechè non può trovare nella solitudine sufficiente alimento, se passa di sbalzo dalla vita solitaria alla vita sociale, vi ritornerà più ribaldo di prima. La pena, uniforme per tutti quanto al suo carattere repressivo, debb' essere individualizzata al possibile nella sua attuazione. La fredda applicazione della regola generale è contraria alla natura delle cose. La vita del carcerato d'altronde debbe, verso il suo finire, avvicinarsi, il più che sia possibile, a quella che lo aspetta fuori del carcere. Il Governo dee procurare (entro i limiti del suo ufficio e dei mezzi di cui può disporre) che il condannato, finita la pena, rientri nel seno della società, non solo meno corrotto di prima, ma capace di condurvi una vita la men lontana che sia possibile da quella d'un uomo onesto e laborioso. Or come ciò potrà essere se non lo si avvezza alla vita sociale, e non lo si agguerrisce, durante il tempo stesso della pena, contro i pericoli che quella vita presenta? Senza questo tirocinio, tutti i precetti morali che il prigioniero avrà imparato nell'isolamento si dileguerranno, come fumo nello spazio, ai primi contatti delle difficoltà che lo aspettano al suo rientrare nella vita libera. Per ciò (a dirla qui di passaggio) trovo sommamente lodevole che nel carcere stesso cominci l'azione delle società di patronato;

3° Un altro corollario si è che la cessazione dell'isolamento nei casi anzidetti deve soggiacere ad alcune condizioni, di cui accennerò le principali:

a) Che l'isolamento non sia mai eliminato interamente; ma che, nel principio della pena, vi sia un periodo minimo al di sotto del quale, per qualunque motivo (tranne infermità o pazzia) non si possa mai far passare il condannato a vita comune. E ciò, anzi tutto, perchè altrimenti sarebbe troppo affievolito il carattere repressivo della pena; in secondo luogo perchè, anche dal punto di vista educativo, un periodo di solitudine è indispensabile a qualunque condannato, onde gli sia possibile un ritorno un po' serio sopra sè stesso.

b) Che, anche quando si ammette il prigioniero al lavoro in comune durante il giorno, l'isolamento sia sempre mantenuto durante la notte; altrimenti si riaprirebbe la via a tutti i disordini per distruggere i quali s' impiegò tanta fatica.

c) Che il passaggio alla vita comune, non costituendo un diritto del condannato sibbene soltanto un mezzo per rendere la pena più efficace, debba cessare per quegl'individui riguardo ai quali il fatto mostrasse che esso riesce invece contrario a tale scopo.

d) Che la facoltà di far uscire un condannato dall'isolamento e di farvelo, occorrendo, rientrare, appartenga ai consigli di disciplina, sentito il parere del direttore della casa di pena, del medico, dei maestri e del ministro del culto; onde vengano, al possibile, eliminati gli arbitrii, e presi in considerazione tutti i motivi che possono in ciascun caso consigliare di preferenza l' isolamento o la vita comune;

4° Chiaro quindi risulta puranco (siccome già si accennava) che i veri malati ed i veri pazzi debbono essere sottratti alla legge comune pel tempo in cui dura l'infermità o la pazzia. Ma, a quel modo che i prigionieri ma-

lati non si ammettono negli spedali ordinarii ed hanno nello stabilimento penale la loro infermeria, - così pure i prigionieri pazzi non debbono essere curati nei manicomii comuni, bensì in appositi manicomii criminali facienti parte, possibilmente, degli stessi stabilimenti penali: sia per non accomunare il delitto colla sola sventura ed evitare i molteplici inconvenienti che da ciò deriverebbero, - sia perchè, per la stretta relazione che corre fra le condizioni organiche dell'uomo e le sue tendenze morali (per cui, senza che mai la pazzia ed il delitto si possano confondere insieme, molte volte però l'uno può in parte essere dell'altra cagione od effetto) - i pazzi delinquenti, anche quando il delitto abbia preceduto la pazzia, costituiscono una varietà affatto particolare nella grande e sciagurata famiglia delle alienazioni mentali.

III.

Non mi dissimulo le obbiezioni che queste proposte possono suscitare. Siccome però esse debbono, per loro natura, più specialmente formare materia della discussione orale, mi limiterò qui ad accennarne due, nelle quali parmi riassumansi le più importanti, e di cui l'una tocca precisamente il lato giuridico, l'altra il lato pratico del problema.

Sembra a taluni che accordare al potere amministrativo la facoltà di abbreviare per certi condannati la durata dell'isolamento sia un sostituire l'autorità amministrativa alla giudiziaria e, sotto un certo rispetto, alla stessa autorità legislativa; quasichè si venga ad immutare con ciò il giudicato dei magistrati e ad alterare l'economia

della legge, che vuol essere applicata a tutti egualmente, senza distinzione. — Ma l'obbiezione svanisce ove si ponga mente che la pena non cessa di essere applicata per tutto il tempo stabilito dalla legge e dichiarato dai giudici; che il passaggio dalla vita solitaria alla vita comune non costituisce mai pel condannato un diritto; che la facoltà di accordare questo passaggio sarebbe prevista dalla legge stessa, e dalla legge ristretta entro certi limiti e sottoposta ad opportune cautele; che infine una tale facoltà non sarebbe accordata come un mezzo di premio o di privilegio, ma precisamente anzi come un mezzo onde render eguale per tutti, nei singoli casi concreti, quella legge che, applicata in modo letteralmente uniforme per tutti, riescirebbe in realtà disuguale nella pratica, a motivo delle diverse condizioni individuali di ciascun condannato.

Si oppone da altri che per tal guisa vengono a riprodursi tutti i difetti del sistema dell'emendazione, che si fonda la mitigazione della pena sull'ipocrisia e si perdono nella vita comune tutti i benefizi ottenuti nell'isolamento. — Ma a questa difficoltà non è malagevole il rispondere che, secondo le idee sopra accennate, ciò che determinerebbe il passaggio del condannato dalla vita isolata alla vita comune non sarebbe propriamente *il merito* ch'esso abbia acquistato colla sua condotta, realmente o simulatamente buona, - come neppure sarebbe il suo *demerito* che ne determinerebbe il ritorno all'isolamento: il motivo di un tale passaggio o di un tale ritorno sarebbe l'indole dell'influenza che l'isolamento o la vita comune esercitano rispettivamente su ciascun condannato. Per conseguenza non a tutti i condannati si applicherebbe il passaggio alla vita comune, ma a quelli soltanto per cui ciò si mostri più utile e più efficace, senza che però cessi mai l'isolamento durante la notte.

Quanto al timore che si perdano nella vita comune (la quale non cesserebbe mai di essere sorvegliata) i benefizi ottenuti durante l'isolamento, - senz'addentrarmi qui negli innumerevoli argomenti messi innanzi dai fautori dei due sistemi, - accennerò solamente ad un fatto irrepugnabile per chiunque abbia qualche conoscenza pratica del come procedono le cose nelle prigioni. Ed è: che nessuna segregazione (ch'io mi sappia) ha mai potuto giungere finora ad isolare completamente un condannato dall'altro; nè credo ingannarmi affermando che difficilmente si saprebbe trovare una casa di pena a sistema di segregazione continua, nella quale ciò non di meno i fatti un po' importanti che accadono nello stabilimento non sieno in poche ore conosciuti da tutti i condannati.

D'altronde poi, per quanto si voglia difficile il discernere a chi meglio giovi la vita solitaria e a chi la comune, non puossi tuttavia negare che, secondo la diversità delle indoli e delle tendenze di ciascuno, l'una o l'altra può riescire più acconcia a favorire il ravvedimento.

E questa considerazione mi conduce ad un'altra difficoltà, che per me è la sola difficoltà vera in questa materia: - trovare un personale direttivo che sia in grado di attuare convenientemente la parte curativa ed educativa dell'applicazione della pena.

Una tale difficoltà, mi affretto a dirlo, non prova per nulla che siano falsi i principii esposti, i quali mi paiono per sè stessi incontrovertibili. Essa prova soltanto che, per risolvere compiutamente il problema di cui ci occupiamo, è indispensabile risolvere un' altra questione che vi è strettamente connessa: - la questione del personale.

Ogni questione d'organamento d'un'istituzione si traduce in ultima analisi, in una questione di personale. La que-

stione più grave nell'ordinamento carcerario è la questione del personale di direzione e di custodia. I regolamenti sono utili, anzi necessarii: ma un regolamento buono, per sè solo, non farà mai un buon direttore; un direttore buono farà ottimo il regolamento più mediocre.

Eccederebbe i confini di questo scritto lo addentrarmi in codesta gravissima questione. Mi limiterò ad osservare che l'ufficio di direttore d'una casa di pena non è solo un impiego; è un vero apostolato civile, e ne richiede tutte le virtù e tutti i sacrifizi. La guarentigia del buon andamento d'un carcere sta sostanzialmente nella persona del direttore. Non è qui l'uomo che dee cercare il posto: è il posto che dee cercar l'uomo.

Io, per esempio, sono, in massima, un ammiratore del sistema irlandese. Ma dubito assai se esso avrebbe dato i risultati che ammiro, qualora non avesse avuto, per metterlo in piedi, l'abnegazione, l'energia e l'amore instancabile del suo illustre inventore, il capitano Crofton, del signor Organ e degli altri benemeriti che li coadiuvarono.

Per altra parte poi non dobbiamo nasconderci che neanco il direttore più felicemente dotato non potrà mai riescire perfettamente; perchè si tratta qui di agire sulle tendenze, sulla volontà, sull'amore dell'uomo: ora, la volontà e l'amore, appunto perchè frutto della libertà, sfuggono, in fondo, ad ogni coazione. L'educazione e la cura, sostituendo ai moventi inferiori delle azioni moventi-superiori, possono agevolarne la direzione verso il bene: — ma nessun mezzo umano, per quanto eccellente in se stesso, può cambiare in volontà retta una volontà tenacemente ostinata nel male.

Questo però non ci deve scorare. Nell'imperfezione delle condizioni umane, la sola soluzione reale del problema sta nello sforzo incessante per avvicinarsi sempre ad una tale soluzione. Il progresso dell'umanità non consiste tanto nel conseguire lo scopo, quanto nel lavorare indefessamente per ottenerlo. Più che nella vittoria, sta nella lotta. Poichè l'uomo tanto migliora, quanto si sforza verso il vero ed il bene; e tanto riescono migliori le istituzioni ch'egli viene attuando, quanto più nobile ne è lo scopo, quanto più pura e disinteressata è la fatica e la lotta ch'egli sostiene per conseguirla.

115452